



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Confederazione Produttori Agricoli della Provincia di Nuoro (Copagri), rappresentata e difesa dall'avv. Mario Fois, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio del medesimo legale, piazza del Carmine n. 22;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna Giunta, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

il Presidente p.t. della Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Cia - Confederazione Italiana Agricoltori Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco e Marco Pilia, con domicilio eletto in Cagliari, presso il loro studio legale, via Sonnino n. 128;

Confagricoltura - Associazione di Nuoro e dell'Ogliastra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco e Marco Pilia, con domicilio eletto in Cagliari, presso il loro studio legale, via Sonnino n. 128;

Coldiretti - Federazione Interprovinciale di Nuoro e dell'Ogliastra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Franco e Marco Pilia, con domicilio eletto in Cagliari, presso il loro studio legale, via Sonnino n. 128;

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Nuoro, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 100 del 20.07.2012, col quale è stata determinata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la rappresentanza nel Consiglio della Camera di Commercio di Nuoro, nella parte relativa all'attribuzione, all'apparentamento tra le Associazioni controinteressate, di un rappresentante quale quota riservata alle Piccole Imprese del Settore Agricoltura;

- di ogni altro atto in qualunque modo connesso con quello

impugnato, e in particolare del decreto del Presidente della RAS (qualora già emesso al momento della proposizione del presente ricorso), di nomina del componente attribuito alle Associazioni di categoria (in apparentamento) controinteressate,

con i motivi aggiunti depositati il 16 maggio 2013:

- del decreto della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 36 del 12.02.2013, col quale è stato confermato il decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 100 del 20.07.2012, che determina, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la rappresentanza nel Consiglio della Camera di Commercio di Nuoro, nella parte relativa all'attribuzione, all'apparentamento tra le Associazioni controinteressate, di un rappresentante quale quota riservata alle Piccole Imprese del Settore Agricoltura;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle confederazioni contro interessate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott.

Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Sia la ricorrente COPAGRI che le controinteressate CIA,

CONFAGRICOLTURA e COLDIRETTI (queste ultime in apparentamento) hanno partecipato all'assegnazione dei rappresentanti nel Consiglio della C.C.I.A.A. di Nuoro per il Settore Agricoltura, al quale erano stati complessivamente assegnati 4 rappresentanti, di cui 1 per le piccole imprese.

La Regione, in sede di attribuzione dei predetti rappresentanti, con decreto presidenziale n. 100 del 20 luglio 2012, ha assegnato tutti e 4 i posti disponibili all'apparentamento CIA, CONFAGRICOLTURA e COLDIRETTI.

Con l'atto introduttivo del giudizio la COPAGRI ha impugnato il decreto presidenziale n. 100/2012 di nomina degli anzidetti rappresentanti rivendicando, nella sostanza, sulla base del quadro normativo vigente, l'assegnazione a proprio favore di uno dei quattro rappresentanti consiliari del Settore Agricoltura.

Contestualmente alla domanda caducatoria la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni eventualmente scaturenti dall'esecuzione dell'atto impugnato.

Dopo un primo annullamento in autotutela del decreto n. 100/2012, rivalutata tutta la questione nel rispetto del contraddittorio procedimentale con le organizzazioni interessate, con decreto n. 36 del 12.2.2013 il Presidente della Regione ha confermato le determinazioni già assunte con decreto n. 100/2012.

Tale successivo decreto è stato impugnato dalla ricorrente con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 16 maggio 2013,

riproponendosi, nella sostanza, le medesime censure contenute nell'atto introduttivo del giudizio, con conferma, altresì, della domanda risarcitoria.

Per resistere al ricorso si sono costituite le organizzazioni controinteressate che, con memoria difensiva, ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.

Alla camera di consiglio del 29 maggio 2013 fissata per l'esame dell'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato in via aggiuntiva, avvertiti i difensori delle controparti della possibile definizione della controversia direttamente nel merito con sentenza resa in forma semplificata, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Come sopra ricordato, la COPAGRI censura la decisione della Regione che, con i provvedimenti impugnati, ha assegnato all'apparentamento CIA, CONFAGRICOLTURA e COLDIRETTI tutti e 4 i rappresentanti (compreso quello per le piccole imprese) del settore agricoltura all'interno del consiglio camerale.

In particolare, ad avviso della ricorrente, sarebbero state violate le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 29.12.1993 n. 580 e all'art. 9 del DM 4.8.2011, non restando tutelata – a causa dell'iter procedimentale seguito dalla Regione (2 graduatorie separate, con duplicazione della valutazione della rappresentatività delle piccole imprese iscritte alle 3 organizzazioni apparentate, essendo le stesse state considerate sia per l'assegnazione dei primi 3 seggi e sia per

l'assegnazione di quello destinato alle piccole imprese) - l'esigenza di un'adeguata rappresentanza nel Consiglio camerale delle organizzazioni aventi il più alto indice di rappresentatività delle piccole imprese.

L'argomento non merita accoglimento.

L'art. 2, comma 5 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156, recante il "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23", stabilisce che "Qualora un'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare alla ripartizione dei seggi in più di uno dei settori economici previsti dallo statuto camerale, ovvero intenda partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese, fornisce attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 2 le relative notizie e i dati, in modo distinto rispettivamente per ciascuno dei settori di proprio interesse, ovvero distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate...".

Orbene, come precisato dalla circolare 16.11.2011 del Ministero dello Sviluppo Economico, richiamata incontestata dalla difesa delle controinteressate, "...nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali intendano partecipare all'interno del proprio settore anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese è

necessario che le stesse integrino in tal senso l'allegato A, specificando che un certo numero di imprese dichiarate sono "piccole imprese", e forniscano uno specifico elenco di tali imprese. Le organizzazioni saranno, quindi, tenute alla presentazione di due elenchi di cui uno contenente tutte le imprese dichiarate, con le quali sarà calcolata la rappresentanza socio economica della stessa organizzazione, e uno contenente solo le piccole imprese con le quali partecipare all'assegnazione del relativo seggio. Il punto 4 dell'Allegato A dovrà essere integrato indicando che una parte del totale delle imprese dichiarate sono piccole imprese, numero che deve poi corrispondere a quello risultante dal relativo elenco B, l'Allegato A sarà poi anche integrato nella parte iniziale specificando che si intende partecipare anche all'assegnazione della rappresentanza delle piccole imprese".

(1) Orbene, osserva il Collegio che l'anzidetto quadro normativo di riferimento costituisce coerente applicazione dell'orientamento giurisprudenziale formatosi in materia e cristallizzato, tra le altre, nella sentenza n. 931 del 31.10.2000 di questo TAR, che per chiarezza espositiva, in questione del tutto analoga a quella in esame, si ritiene di riportare sul punto nella sua integrità:

"...La ricorrente sostiene che se esiste una sorta di riserva di seggio a favore delle piccole imprese, così dovrebbe trovare spazio la stessa riserva per le altre; difatti, sempre a detta dell'interessata, diversamente ragionando si arriverebbe all'assurdo che una sola

ruolo
generale
465/1999
1136/1999

(1) ricorrente Unione Provinciale Agricoltori
udienza 20 ottobre 2000
pubblicazione 31 ottobre 2000

relatore Rosa Maria
Bannaro
preside. Manfredi Atzeni

organizzazione che raggruppa le piccole imprese, finisce con il rappresentare l'intero comparto economico dell'agricoltura... La tesi non è priva di pregio, tuttavia il Collegio non ritiene possa essere condivisa, alla stregua della normativa vigente in materia.

La riserva prevista in legge è solo per le piccole imprese e non per le medie o grandi, per cui ben può arriversi al risultato che una sola associazione di categoria, che associa per la maggioranza piccoli imprenditori, prenda tutti i seggi e questo perché nella prima fase di calcolo non si chiede una distinzione tra imprese piccole e grandi, ma solo il numero globale delle iscritte: utilizzando i parametri e i calcoli sopra enunciati si arriva all'attribuzione di tutti i seggi meno uno (sulla base del quoziente ottenuto), perché la legge prescrive una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.

Le associazioni che hanno, quindi, interesse a concorrere alla ripartizione tanto dei seggi della piccola impresa quanto delle (rectius: degli) altre (i), devono fornire i dati disaggregati al fine dell'attribuzione a queste ultima di un'autonoma rappresentanza...".

Nel caso di specie non vi sono ad avviso del Collegio ragioni per discostarsi dal predetto criterio interpretativo della normativa vigente.

Pertanto, poiché non è neanche contestato che i numeri delle controinteressate sono risultati superiori a quelli della ricorrente, deve ritenersi che l'attribuzione dei seggi per cui è causa sia avvenuta attraverso una corretta applicazione della disciplina di settore che si

basa sul criterio fondamentale della maggiore rappresentatività in assoluto delle associazioni di categoria.

Di qui, senza necessità di ulteriori argomentazioni, l'infondatezza del ricorso che, pertanto, va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore delle controinteressate delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila//00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)